



**Deliberazione n. 740**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**del DIRETTORE GENERALE**

L'anno **DUEMILAVENTI (2020)** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **GIUGNO**  
alle ore **14:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Raffaello Stradoni  
ha adottato la seguente deliberazione:

**OGGETTO:** FASC N. 56/2020 (1.01.03) STIPULA CONVENZIONE CON  
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA " UNITELMA  
SAPIENZA" DI ROMA - PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI  
ORIENTAMENTO ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE/SERVIZI  
DELL'ASST DI MANTOVA



## IL DIRETTORE GENERALE

**RICHIAMATA** la delibera n. 275 del 12.03.2018 con la quale si stipulava convenzione con l'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA" di Roma, per stage da parte degli allievi presso le Strutture aziendali.

**VISTA** la richiesta avanzata dall'Università in parola, recepita con nostro prot. n. 8135 del 12.02.2020 di rinnovare l'accordo convenzionale sopra scaduto, al fine di attivare tirocini di formazione e orientamento all'interno delle Strutture/Servizi dell'ASST di Mantova;

**CONSIDERATO** che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università promuove tirocini di formazione ed orientamento a beneficio degli studenti universitari;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere in relazione alla compatibilità organizzativa e considerando le finalità formative del tirocinio, presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/97;

**CONSIDERATO** che il tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo;

**PREMESSO** che durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario), e da un responsabile aziendale (tutor aziendale), indicato dal soggetto ospitante;

**PRESO ATTO** che l'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative;

**CONSIDERATO** che per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutore e del responsabile aziendale, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;



**CONSIDERATO** che durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto svolgere: le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

**RITENUTO** di stipulare l'accordo convenzionale con l'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA" di Roma con durata di anni 1 (uno) a partire dalla data della firma e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti, con apposito atto deliberativo, salvo disdetta di una delle parti;

**PRESO ATTO** che ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 le convenzioni sono soggette a imposta di bollo (n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate) e che la stessa rimane a carico dell'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA" di Roma, come indicato all'art. 8 della convenzione;

**VISTA** l'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore della Struttura S.I.T.R.A. Dr. Franco Vallicella, nella veste anche di Responsabile del Procedimento;

**PRESO ATTO** che dal provvedimento non derivano oneri per l'Azienda;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

## **DELIBERA**

1. di stipulare l'accordo convenzionale tra l'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA" di Roma e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova per l'attivazione di tirocini di formazione e orientamento all'interno delle Strutture/Servizi dell'ASST di Mantova; la convenzione in allegato A è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che per ciascun tirocinante verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutore e del responsabile aziendale, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
3. di dare atto che il soggetto ospitante si impegna, a garantire l'inserimento dei



- tirocinanti rispettando e ottemperando agli obblighi derivati dal D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. di dare atto che l'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative;
  5. di dare atto che il tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento è tenuto svolgere: le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  6. di dare atto che la convenzione avrà durata di anni 1 (uno) a partire dalla data della firma e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti, con apposito atto deliberativo, salvo disdetta di una delle parti;
  7. di stabilire che l'imposta di bollo rimane a carico dell'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA" di Roma, come indicato all'art. 8 della convenzione;
  8. di trasmettere la presente deliberazione all'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA" di Roma e alle seguenti Strutture/Servizi Aziendali: Servizio Prevenzione e Protezione, Medicina del Lavoro;
  9. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, così come modificato dalla L.R.n.23/2015, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Raffaello Stradoni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Giuseppe Ferrari

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Riccardo Bertoletti

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
Dr. Renzo Boscaini



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

Allegato alla deliberazione n. 740 del 19/06/2020

Proposta n. 27 del 09.06.2020

Fasc. n. 56/2020 (1.01.03)

Oggetto: STIPULA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "UNITELMA SAPIENZA" DI ROMA - PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE/SERVIZI DELL'ASST DI MANTOVA.

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

Il Direttore della Struttura Complessa  
S.I.T.R.A

Dr. Franco Vallicella

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Franco Vallicella



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 02/07/2020  
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Giuseppe Ferrari



**UnitelmaSapienza**

Università degli Studi di Roma

**CONVENZIONE PER TIROCINI  
DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO**

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)

TRA

L'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA" - in qualità di "soggetto promotore" con sede legale in V.le Regina Elena, 295, 00161 Roma P.I. 08134851008, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dall'Ing. Donato Squara, in qualità di Direttore Generale nato a Sandigliano (VC) il 20.12.1956,

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale ( ASST) di Mantova, in qualità di "soggetto ospitante" con sede Legale in Strada Lago Paolo n. 10 - 46100 Mantova (MN) - Codice fiscale e partita IVA n. 02421840201, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Raffaello Stradoni, nato a Verona (VR) il 10.07.1955;

**Premesso**

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università promuove tirocini di formazione ed orientamento a beneficio degli studenti universitari.

**Si conviene quanto segue**

**Art. 1**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 l'AZIENDA/ENTE ospitante si impegna ad accogliere in relazione alla compatibilità organizzativa e considerando le finalità formative del tirocinio, presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/97.

**Art. 2**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario) , e da un responsabile aziendale (tutor aziendale), indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

**UnitelmaSapienza**  
Viale Regina Elena, 295  
00161 Roma  
unitelmasapienza.it

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

### Art. 3

1. L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale;
  - ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Etico dell'Azienda e nel Codice di Comportamento adottato dalla medesima ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013
  - redigere una relazione finale sull'attività svolta.
3. La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5.
4. Sono consentite una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
5. E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del tirocinante tempestiva comunicazione scritta al soggetto promotore.
6. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti.

### Art. 4

Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa.

**Art. 5**

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvede ad attivare gli istituti assicurativi.

**Art. 6**

Le Parti, in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, si impegnano a trattare le informazioni personali nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni particolari della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/03 così come modificato dal d.lgs 101/2018), nonché in ossequio ai provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

**Art. 7**

La presente Convenzione ha la durata di anni 1 (uno) dalla data della firma e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti, con apposito atto deliberativo, salvo disdetta di una delle parti nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento del tirocinio, da comunicarsi per iscritto entro 3 mesi dalla scadenza naturale.

**Art. 8**

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura e con spese a carico della parte richiedente.

Le spese di imposta di bollo rimangono a carico dell'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA", sulla base dell'autorizzazione n.ro 176991 del 25.11.2014, rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 1, protocollo n.ro 194216/2014 e valida dal 01.01.2015.

**Art.9**

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Mantova in via esclusiva.

**Art.10**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D. P. R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione

Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi vigenti in materia di tirocini curriculari.

Roma,

Per il soggetto promotore

Università degli studi di Roma  
Unitelma Sapienza

Ing. Donato Squara  
Direttore Generale

Per il Soggetto Ospitante

ASST di Mantova

Dr. Raffaello Stradoni  
Direttore Generale